



Chiasso, 22 gennaio 2025  
Ris. mun. 77 / 21 gennaio 2025

Municipio  
Piazza Col C. Bernasconi 1  
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 20  
municipio@chiasso.ch

Signor  
Francesco Romano  
6830 Chiasso

**RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALL'INTERROGAZIONE (INTERPELLANZA TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE DURANTE LA SEDUTA DEL CC DEL 13 GENNAIO 2025) DEL CONS. COM. FRANCESCO ROMANO SUL CONTROLLO DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE DELLE ANTENNE 5G A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA**

Signor Consigliere comunale,

Le competenze, gli aspetti d'ordine ambientale e sanitario, connessi con la presenza di antenne per la telefonia mobile, esulano dalle incombenze comunali, essendo di spettanza della Confederazione e dei Cantoni.

Ai Comuni spetta nella fattispecie unicamente l'applicazione del diritto edilizio e di pianificazione territoriale.

Il Comune di Chiasso, in materia di pianificazione territoriale, ha promosso una variante di PR, volta a dotarsi di basi giuridiche chiare, in relazione all'ubicazione di impianti di telefonia mobile sul territorio comunale, secondo il cosiddetto modello a cascata riconosciuto dal Tribunale federale.

Sulla base della nuova variante di PR adottata, il Municipio ha negato l'autorizzazione edilizia in riferimento alla posa di diverse antenne, la cui ubicazione non risultava rispondente ai criteri stabiliti tramite il modello a cascata.

Sia avverso alla variante di PR, sia al diniego di diverse autorizzazioni edilizie, gli operatori di telefonia mobile hanno interposto ricorso alle istanze superiori, che risultano tutt'ora pendenti.

La questione sulla nocività delle radiazioni è dibattuta già a livello scientifico, oltre che a livello d'opinione pubblica.

Al momento, l'unico effetto scientificamente provato è riferito al riscaldamento corporeo indotto dall'assorbimento di onde elettromagnetiche. La comunità scientifica dibatte se e in che misura questo fenomeno fisico abbia effetti dannosi sulla salute.

Il Consiglio federale ha quindi fissato nell'ordinanza federale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) due tipi di valore limite per le radiazioni di telefonia mobile: i valori limite d'immissione e i valori limite dell'impianto.

Per proteggere le persone dagli effetti termici, cioè dal surriscaldamento dei tessuti corporei, tutti gli impianti di telefonia mobile devono rispettare i cosiddetti valori limite d'immissione (VLI).

Detti valori limite dell'ORNI sono gli stessi valori limite applicati in buona parte dai Paesi vicini. Devono essere rispettati in ogni luogo, in cui possono sostare persone. Tali limiti sono finalizzati a proteggere dalle ripercussioni sulla salute, scientificamente provate.

L'ORNI fissa inoltre valori precauzionali, ancor più severi rispetto ai valori limite, da rispettare in luoghi particolarmente sensibili quali abitazioni, scuole, asili, ospedali, posti di lavoro fissi e parchi giochi, luoghi in cui le persone rimangono per un periodo piuttosto lungo.

In questi luoghi i valori limite dell'impianto dovrebbero contenere sul lungo periodo l'esposizione della popolazione alle radiazioni.

I valori limite dell'impianto consentono alla Svizzera di avere norme più severe per l'irradiazione delle antenne di telefonia mobile, rispetto alla maggioranza dei Paesi europei.

Nel 2019, il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale ambiente (UFAM) di allestire un monitoraggio dell'esposizione alle radiazioni da parte della popolazione per ottenere mediante misurazioni periodiche una panoramica nazionale delle stesse.

Il primo rapporto sul monitoraggio delle radiazioni non ionizzanti in Svizzera è stato pubblicato nel 2022 e i risultati indicano nel complesso un'esposizione moderata della popolazione alle radiazioni.

Le misurazioni hanno carattere periodico in tutta la Svizzera e i relativi risultati saranno pubblicati a cura dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Proprio nelle settimane scorse è pervenuta la comunicazione al Municipio da parte della Sezione cantonale della protezione aria, acqua e suolo, secondo la quale nel rispetto della condizione fissata dal Dipartimento del Territorio e contenuta nella corrispondente licenza edilizia per una precisa fattispecie, l'impianto di comunicazione mobile messo in campo è oggetto di una misura d'intensità delle radiazioni non ionizzanti, che comprovi il rispetto dei valori di esposizione stabiliti nell'ordinanza federale ORNI.

Il mandato è sì attribuito dagli operatori di base di telefonia mobile, i quali hanno l'obbligo di fare effettuare le misurazioni di cui si discute, ma ciò avviene a cura di un'azienda certificata dall'Istituto federale di metrologia (METAS), che detiene le competenze per svolgere questo tipo di misurazioni.

Non è quindi così, come potrebbe apparire a prima vista, che dette misurazioni, hanno luogo per così dire in casa, senza garanzia di correttezza.

Gli operatori di telefonia mobile danno mandato ad un'azienda certificata a livello federale per la misurazione e il senso che siano loro a farlo, sta nel fatto che l'antenna è stata costruita da loro, per cui si tratta di una verifica del loro operato.

Non è quindi pensabile che in questo sistema l'ente comunale si introduca, poiché gliene difettano le competenze a farlo, né sussiste la base legale per cui egli possa intromettersi.

Lo stesso dicasi per un censimento sullo stato di salute focalizzato sugli effetti dell'inquinamento elettromagnetico a cura dell'ente comunale, quando, se del caso, un'operazione del genere, a modesto parere del Municipio, sarebbe da compiersi a livello universitario.

Voglia gradire, signor Consigliere comunale, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

Bruno Arrigoni



il Segretario:

Umberto Balzaretti